

Proc. n. 4021.2009 r.g. app.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna e una delle parti civili costituite ovvero l'Ordine degli psicologi dell'Emilia Romagna sono appellanti per i rispettivi effetti avverso la sentenza dibattimentale datata 26.11.2008 con la quale il Tribunale di Ravenna assolveva GUERRA ALESSANDRA dall'accusa di esercizio abusivo continuato dell'attività di psicologa e psicoterapeuta argomentando in sintesi che: le testimonianze assunte (in specie quella dell'unica "paziente" assunta Paternoster Chiara) e la documentazione acquisita (fatture, bigliettini da visita, materiale pubblicitario) facevano esclusivo riferimento a sedute ed attività di "psicanalisi"; all'opinione espressa dal Presidente del locale Ordine regionale degli psicologi secondo la quale nel mondo accademico serio è incontestabile che la psicanalisi sia psicoterapia era preferibile quella dei consulenti della difesa secondo cui da un lato le finalità e i campi di azione della psicanalisi e della psicoterapia sono diversi non essendo la prima (per la quale era sufficiente un apprendistato con altro psicanalista) finalizzata alla cura della psiche di un individuo, ma ad intraprendere un percorso di conoscenza di sé e delle cose mediante la comprensione dell'inconscio e del pensiero collegati; d'altro lato la psicanalisi si muove esclusivamente sul terreno logico e linguistico e non usa metodi e strumenti (test) tipici della psicologia perché facenti riferimento a schemi psicopatologici e funzionali ad una diagnosi e alla cura di un disturbo mentale, laddove la psicanalisi si ferma ad un lavoro di ricerca nel campo della parola e delle aspirazioni di ciascuno; in altri termini il criterio distintivo da adottare validamente nel caso concreto (stando alle parole della Paternoster) era quello tra semplice ascolto dell'utente e aiuto in una conoscenza più profonda di sé e valutazione e diagnosi psicologica a fini di guarigione (con eventuali prescrizioni). Il Tribunale, dopo aver riletto la disciplina di cui agli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 56/1989 perveniva alla conclusione che la psicanalisi non era attività protetta, non richiedeva iscrizione all'albo professionale degli psicologi (pacificamente carente quanto alla Guerra che risultava solo laureata in medicina, titolo peraltro non necessario), ma un semplice periodo di formazione presso altro analista. Il P.G. opponeva a dette argomentazioni nel suo atto di impugnazione il contenuto contrario del principio di diritto affermato nella sentenza n. 22268/2008 della III^a sezione della Cassazione e la considerazione che l'indagine nel profondo dell'inconscio, lungi dall'essere aliena da interventi non incisivi sul destinatario, è finalizzata proprio a finalità di cura. La sentenza aveva sottovalutato questo aspetto fondamentale che si rinveniva nel caso concreto, mentre era pacifico che oltre al titolo formale (non essendo la paziente iscritta né all'albo degli psicologi e nemmeno a quello dei medici) l'imputata non aveva un'adeguata formazione psicologica e psicoterapeutica come richiesto. La parte civile articolava il suo appello: partendo dall'inquadramento come psicanalisi dell'attività svolta dall'imputata in specie nei confronti della Paternoster; contestando l'argomento storico in merito al fatto che ad esempio Anna Freud non era nemmeno laureata; criticando l'argomento relativo al silenzio legislativo su una specifica attività di formazione riguardante la psicanalisi; prendendo in esame il

significato letterale, sistematico, teleologico della legge Ossicini che consentiva di superare l'altro argomento inerente i lavori parlamentari preparatori (su cui aveva insistito la difesa) nei quali si era molto discusso di psicanalisi senza arrivare in conclusione ad una espressa disciplina; effettuando infine una rassegna di decisioni giurisprudenziali favorevoli alla tesi della considerazione dell'attività di psicanalisi come attività protetta dalla disciplina inerente la professione di psicologo.

Veniva altresì allegato come memoria difensiva un parere inerente il problema in esame che esplicitava le ragioni per le quali l'attività di psicanalisi rientrava tra quelle disciplinate dalla legge di ambito psicologico e psicoterapeutico e come ciò valeva anche nel caso concreto.

Il giudizio di appello si è svolto in presenza dell'imputata all'udienza del 12.5.2010 in esito alla quale le parti hanno concluso come da verbale, riproponendo la difesa dell'imputata anche la questione della asserita prescrizione dell'azione civile già sollevata in primo grado.

Le impugnazioni vanno accolte.

Si pone nel presente processo una questione di diritto nel senso che il Tribunale ha assolto l'imputata sul presupposto che l'attività svolta dalla Guerra in specie con la Paternoster (per circa tre mesi) fosse da qualificarsi come psicanalisi e come tale non rientrasse nella disciplina di protezione di cui alla legge n. 56/1989.

Il tema è di sicuro interesse culturale e scientifico, come risulta anche dalle prove prodotte in giudizio, ma dal punto di vista giuridico risulta piuttosto chiaro sulla base delle sentenze di legittimità richiamate dalla parte civile e soprattutto della più recente Cass. n. 22268.2008, citata pure dal P.G.

Come vedremo la stesso precedente di questa Corte di Appello (in altra sezione) prodotto dalla difesa in sede di discussione segue la stessa impostazione giuridica.

Già nel 1995 la Corte di Cassazione, sez. 2^a, con la sentenza n. 5838.1995, Rv. 201513 era intervenuta sul tema in esame affermando, sia pure in relazione all'esercizio abusivo della professione medica, il principio:

"In relazione alla professione medica, che si estrinseca nella individuare e diagnosticare le malattie, nel prescrivere la cura, nel somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato di esercizio abusivo della professione medica chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli, ed appresti le cure al malato. Da tale condotta non è esclusa la psicoterapia, giacché la professione in parola è caratterizzata dal fine di guarire e non già dai mezzi scientifici adoperati: onde, qualunque intervento curativo, anche se si concreti nell'impiego di mezzi non tradizionali o non convenzionali da parte di chi non sia abilitato all'esercizio, integra il reato previsto dall'art. 348 cod. pen.. (Nella fattispecie, i giudici di merito avevano ritenuto la sussistenza del reato di esercizio abusivo della professione medica a carico degli operatori di un centro non abilitato ove i pazienti venivano sottoposti, tra l'altro, a sedute psicoanalitiche. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto sul punto degli imputati ed ha enunciato il principio di cui in massima)."

La sentenza n. 22268.2008 citata si è occupata invece, in termini, della rilevanza ai sensi dell'art. 348 c.p. in relazione alla mancata iscrizione all'albo degli psicologi

dello svolgimento di attività sia di psicoterapia "a orientamento psicanalitico", sia di "psicanalisi" in senso stretto.

Come di frequente accade più che la massima è funzionale alla comprensione del significato della decisione la lettura della motivazione nella quale espressamente si respinge uno dei motivi di ricorso inerente il fatto che la psicanalisi (come pure la psicoterapia a carattere analitico) sono libere professioni non regolamentate dalla l. n. 56 del 1989.

La massima Rv. 240257 recita:

"Integra il reato di esercizio abusivo della professione lo svolgimento, in assenza dei necessari titoli, dell'attività di psicoterapeuta, essendo lo stesso subordinato ad una specifica formazione professionale e all'inserimento negli albi degli psicologi o dei medici."

Il passaggio di rilievo della motivazione argomenta:

"Per quanto concerne il delitto previsto dall'art. 348 c.p., si rileva che l'esercizio della attività di psicoterapeuta è subordinato ad una specifica formazione professionale della durata almeno quadriennale ed allo inserimento negli albi degli psicologi o dei medici (all'interno dei quali è dedicato un settore speciale per gli psicoterapeuti); la psicanalisi è una psicoterapia che si distingue dalle altre per i metodi usati per rimuovere disturbi mentali, emotivi e comportamentali.

Di conseguenza la tesi difensiva, da un lato, non è condivisibile (l'attività dello psicanalista non è annoverabile tra quelle libere previste dall'art. 2231 c.c., ma necessita di particolare abilitazione statale)"

Atteso il tenore generale del principio di diritto affermato non rileva invece che l'occasione per farlo sia stata quella della procedibilità d'ufficio per connessione di reati in materia sessuale.

Dal punto di vista giuridico ha ragione la difesa di parte civile a sostenere che bisogna rifarsi nella sua interpretazione al dato oggettivo della legge e al significato letterale delle parole che non consente alcuna esclusione della specifica attività psicanalitica dal genere di quelle disciplinate dagli artt. 1 e ss. della l. n. 56.1989.

Quanto sopra con particolare riguardo al delicato aspetto della formazione necessaria sia per l'esercizio dell'attività di psicologo a norma dell'art. 1 (l'ammissione all'esame di Stato è condizionata al possesso di documentazione su regolare e adeguato tirocinio pratico in psicologia), sia a maggior ragione per quella di psicoterapeuta (laddove è prevista una più impegnativa positiva frequenza a precipui corsi formativi di durata quadriennale).

Il fatto che non si citi la formazione dello psicanalista e in genere la psicanalisi non significa che, dopo averne dibattuto in sede di lavori parlamentari, si sia deciso di mettere da parte ogni regolamentazione e di lasciare lo svolgimento della psicanalisi medesima completamente libero.

L'argomento storico è affascinante, ma prova troppo, come efficacemente risulta dalla citazione contenuta nella memoria di parte civile ad una delle lezioni edite dell'indiscusso padre fondatore della psicanalisi ovvero Sigmund Freud laddove si ricorda proprio come la psicanalisi sia "sorta come terapia" e sia poi andata molto

oltre, senza però abbandonare il suo terreno d'origine e il suo approfondimento e sviluppo, "legati alla pratica con i malati".

La sentenza di primo grado fa propria una nozione decisamente riduttiva e generica della psicanalisi come branca della conoscenza, che non ha a che fare con la psiche umana, ma più latamente con la logica e il pensiero e che si occupa di aspirazioni soggettive, ma non di disturbi psicologici.

Semmai il dibattito scientifico che si è andato maggiormente sviluppando in tempi recenti è quello dell'effettiva utilità terapeutica di una pratica, oltre tutto molto impegnativa per lunghezza negli anni, frequenza e costi, come la psicanalisi, ma non della sua estraneità al campo della conoscenza della psiche umana, dei suoi meccanismi profondi e attraverso di essa, con il mezzo del colloquio, agito in un setting particolare (lettino, posizione di spalle all'analista), di rimedio ai disagi che spingono i pazienti a rivolgersi ad uno psicanalista.

E' infatti mutata negli anni la nozione di malattia mentale, anche dal punto di vista del rilievo giuridico.

E così da un lato alle psicosi in senso classico la Corte di Cassazione è arrivata di recente ad affiancare, a certe condizioni, i disturbi della personalità, in specie ai fini della valutazione della capacità di intendere e volere (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 9163 del 25/01/2005 Ud. (dep. 08/03/2005) Rv. 230317).

D'altro lato la psicoterapia moderna non si occupa solo di malattie in senso stretto (che peraltro è sempre più difficile classificare, come dimostra il ritardo con il quale si aggiornano i più accreditati manuali internazionali), ma di problemi e disagio psicologico e anche della prevenzione degli stessi, in senso ampio di equilibrio e "salute mentale" degli interessati.

Nella definizione dei contenuti della professione di psicologo di cui all'art. 1 della legge n. 56/1989 non c'è solo la "diagnosi", ma "il sostegno" in ambito psicologico.

La Partenoster non si era recata dalla dr. ssa Guerra per fare un'esperienza intellettuale, ma per risolvere suoi disagi psicologici.

L'imputata si era dimostrata disposta a lavorare per questo nell'ambito di un'opera a pagamento destinata a durare nel tempo e per la quale era da lei stabilita una frequenza iniziale trisettimanale.

Il metodo utilizzato caratterizzato da domande aperte su fasi esistenziali della paziente (ad esempio l'infanzia) e su rapporti fondamentali (con i genitori) per la formazione psichica della Paternoster era una delle tecniche in uso in ambito psicologico perché funzionali ad una conoscenza non generale, ma appunto mentale della persona che si supportava in quel lavoro di ricerca.

Non vi è dubbio che si era instaurata tra le parti una relazione stabile che atteneva a strumenti, ambiti, oggetti e finalità di tipo psicologico e anzi terapeutico.

Il ricorso alla somministrazione di test è frequente nell'attività degli psicologi, ma non è necessario né esclusivo e non fa la differenza tra ciò che sta dentro e fuori la psicologia.

Il metodo del colloquio, anche con domande aperte, serve a capire lo spessore di un problema, di un disagio mentale che un paziente manifesta, senza che per affrontarlo sia necessaria una preliminare diagnosi.

Il colloquio serviva nel nostro caso ad un inquadramento della personalità della paziente e a procedere oltre.

Semmai la paziente si aspettava altro, un maggiore interventismo dell'analista nei suoi disagi e aveva smesso di andare nello studio della dr. ssa Guerra perché la stessa non le aveva plausibilmente ben chiarito con quale tecnica (e tempi lunghi) sarebbe intervenuta, oltre al fatto di non rilasciare regolarmente le fatture per la sua attività che si faceva puntualmente pagare (cancellando contestualmente con il bianchetto il nome dall'agenda, come da esposto all'Ordine regionale degli psicologi datato 12.5.03 e protocollato il 31.5.03 che aveva dato avvio al procedimento con la conseguente segnalazione 19.6.03 agli atti del verbale di udienza 27.6.08).

Si diceva nelle premesse del precedente di questa Corte richiamato dalla difesa come seconda linea difensiva.

Anche in detta decisione si ritiene che tra le attività psicoterapeutiche disciplinate dall'art. 3 della legge n. 56/1989 rientri anche la psicanalisi, da qualificarsi non come una generica "teoria dell'inconscio", ma come vera e propria prassi terapeutica.

Data questa premessa l'esito assolutorio dipese in detta circostanza dal fatto che si ritenne non provato che il percorso analitico fosse correlato "a patologia o gravi disturbi psichici dell'analizzando".

La sentenza legava dunque psicoterapia (anche "psicanalisi pura") a patologia (p. 6). Si è visto però che questa correlazione restringa eccessivamente la nozione di ambito psicologico e terapeutico sia dal punto di vista della definizione legale dell'oggetto della professione di psicologo ex art. 1, l. n. 56/1989 (non solo diagnosi, ma anche prevenzione; non solo cura, ma anche sostegno), sia dal punto di vista scientifico più aggiornato (non solo patologia in senso stretto, ma disagio, equilibrio e salute mentale).

La Paternoster ha affermato *"io mi sono rivolta alla dottoressa per avere un aiuto psicologico, per cui erano sedute di psicoterapia in cui bisognava partire dal fondo, cioè dall'infanzia per riuscire a capire certi comportamenti allora attuali"*

D. "Quando lei dice, bisognava partire dal fondo, era un sua idea di voler, una idea lei personale come Chiara Paternoster o di altri, indotta da altri?"

R. "No, è la dottoressa che naturalmente all'inizio mi ha detto: <inizia a parlare di come era la tua infanzia.>

"Mi aveva prospettato un percorso diceva <partiamo da quando eri piccola, dai tuoi ricordi, dai più vecchi ricordi della tua infanzia per poi fare un percorso graduale.>

D. "Aveva quindi spiegato la motivazione anche del perché di questa reminiscenza del passato?"

R. "sì, perché naturalmente spiegava il mio comportamento del momento. Era, comunque la mia sensazione, il mio rapportarmi alla realtà in quel momento per cui c'erano dei trascorsi prima e lei mi chiese di parlarne."

Dunque l'analista metteva in relazione il lavoro di approfondimento su momenti fondamentali di formazione psichica con disagi attuali nel comportamento che lamentava l'interessata e che la dottoressa riteneva meritevoli di trattamento.

Il fatto che la tecnica adoperata fosse una di quelle possibili ovvero l'ascolto prolungato in un particolare setting, dopo aver orientato l'argomento, nulla toglie né

all'oggetto dell'intervento, né alla sua prospettata correlazione con il disagio psicologico (la lettura non equilibrata della realtà) e comportamentale in atto come manifestato dalla paziente e dunque ad una richiesta, ad un contenuto e ad una prospettiva di tipo terapeutico.

L'accoglimento dell'appello del P.g. comporta, in uno all'affermazione di responsabilità, l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.

In proposito, considerata l'incensuratezza e l'estensione temporale limitata dei fatti di cui alla formale contestazione, per condotte ormai risalenti, si stima equo comminare la sanzione di tipo pecuniario quantificata in € 340 di multa, previa concessione di attenuanti generiche (p.b. € 350 aumentata a € 510 per la continuazione interna e diminuita come sopra per le generiche).

Quanto alle statuizioni civili, va preliminarmente respinta la questione della prescrizione che la difesa ha riproposto in sede di discussione nel presente grado di giudizio.

Premesso che il Tribunale respinse all'udienza del 13.3.08 la richiesta di esclusione delle parti civili e rigettò la richiesta di revoca dell'ordinanza ammissiva formulata all'udienza del 27.6.08, richiamando la motivazione della precedente, va osservato che la tesi difensiva, la quale in senso tecnico non costituisce valida impugnazione anche perché si limita a riproporre una questione due volte rigettata senza farsi carico di replicare alle contrarie argomentazioni della prima ordinanza (richiamate nella seconda come da verbale di udienza), è infondata.

E' vero infatti che la giurisprudenza delle sezioni unite civili (cfr. sentenza n. 1479/1997) ha limitato il principio di favore secondo il quale laddove la prescrizione penale sia più lunga di quella civile si applica la prima anche alla seconda, nel senso che non valgono ai fini civili le cause che interrompono la prescrizione.

Tuttavia questa giurisprudenza è stata temperata da altra della Cassazione penale che si è fatta carico delle conseguenze del rapporto tra processo penale e possibilità di esercitare in esso l'azione civile.

Il riferimento è alla sentenza Cass., sez. 1, n. 3601.2008, Rv. 238369, la cui massima recita:

“Allorché l'azione civile per il risarcimento del danno sia esercitata nel processo penale, ha luogo l'interruzione della prescrizione del relativo diritto per tutta la durata del processo e il termine riprende a decorrere dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza penale che dichiara la prescrizione del reato, non potendosi ritenere che il riferimento contenuto nell'art. 2947, comma terzo, cod. civ., alla durata, eventualmente più lunga, della prescrizione penale operi solo con riguardo al termine base e non anche a tutti gli istituti propri di essa.”

In motivazione si legge a chiarimento del principio massimato:

“Con il primo motivo i ricorrenti eccepiscono la prescrizione della azione civile in quanto sarebbe intervenuta in un momento precedente alla prescrizione del reato, sotto il profilo che, mentre alla prescrizione penale si applicano gli istituti della sospensione e della interruzione che ne prolungano il termine, ai sensi degli artt. 159 e 160 c.p., lo stesso non avverrebbe per la prescrizione della azione civile, pur se innestata nel processo penale, la quale, a norma dell'art. 2947 c.c., comma 3,

sarebbe quella più lunga prevista per il reato, ma soltanto nei limiti della prescrizione "base" quinquennale.

In effetti tale principio è stato affermato da Cass. Sez. Un. Civili 18.2.1997 n. 1497, rv. 502506, con riguardo alla prescrizione della azione di risarcimento del danno da reato esercitata in sede civile, per cui è stato ritenuto che, anche se il giudizio penale non sia stato promosso, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all'azione di risarcimento del danno, a condizione che il giudice accerti incidenter tantum la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto reato in tutti i suoi elementi costitutivi, ma non assumono in tal caso rilievo eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale.

Nel caso in esame però la situazione appare diversa poiché la azione civile è stata esercitata nell'ambito del processo penale ed in tal caso la giurisprudenza è costante nell'affermare che, se vi sia stata costituzione di parte civile nel processo penale, si verifica la interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata del processo e tale termine ricomincia a decorrere dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione.

(...) **D'altronde il momento di costituzione quale parte civile, nel caso di reato per cui è prevista la citazione diretta, come nella fattispecie in esame, non può precedere quello della conoscenza della citazione a giudizio da parte della persona offesa, mentre l'atto interruttivo della prescrizione penale è integrato dalla emissione del decreto di citazione, il che consente alla parte civile di avvalersi dell'effetto interruttivo integrato dalla emissione della citazione a giudizio qualora abbia scelto di esercitare la azione civile nell'ambito del processo penale, non potendo essere imposto alla parte di esercitare obbligatoriamente la azione civile in sede civile, per evitare la prescrizione, quando ha facoltà di scelta.**"

Nel nostro caso, come ricorda nelle premesse la sentenza di primo grado, si è proceduto con decreto emesso in data 5.10.07 a seguito di opposizione a decreto penale dell'imputata rispetto a fatti commessi fino al 27.1.03.

La costituzione è avvenuta tempestivamente, in applicazione del principio suddetto, alla prima udienza del 13.3.08.

In ogni caso, se pure si fosse seguita la tesi invocata dalla difesa, mai si sarebbe potuti giungere all'effetto contrario rispetto alla norma di riferimento (art. 2947, co. 3, c.c.) ovvero a ritenere un regime della prescrizione civile base (cinque anni) peggiore di quello penale.

Perché se prescrizione civile (disancorata dal processo penale) doveva essere allora valeva, in punto di decorrenza iniziale, il principio della conoscenza del fatto illecito che si era verificata con l'arrivo e la protocollazione dell'esposto Paternoster 12-31/5/2003 (cfr. da ultimo, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12699 del 25/05/2010 (Rv. 613040).

I danni alla parte civile appellante sono da liquidarsi in separato giudizio e le spese di assistenza e difesa, nei due gradi, come da dispositivo in ragione dell'impegno tecnico profuso.


P.Q.M.

visti gli artt. 605 e 592 c.p.p.,
in riforma della sentenza emessa dal TRIBUNALE di RAVENNA in data
26.11.2008, impugnata dalla Procura Generale e dalla parte civile Ordine degli
Psicologi della Regione Emilia Romagna, dichiara Guerra Alessandra responsabile
del reato ascritttole e concesse le attenuanti generiche la condanna alla pena di 340 €
di multa, oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Condanna altresì Guerra Alessandra alla rifusione dei danni in favore della predetta
parte civile appellante, da liquidarsi in separato giudizio civile, nonché alla rifusione
in favore della stessa delle spese di assistenza e difesa che liquida per il primo grado
di giudizio nella misura di onorari di 2.500 € e per il presente grado di € 1.800, oltre
spese generali, Iva e Cpa per ciascuno di detti importi.
Visto l'art. 544, co. 3, c.p.p.,
indica il termine di giorni 75 per il deposito della motivazione.
Bologna, 12 maggio 2010


Il Consigliere est.
dr. Pier Luigi di Bari




Il Presidente
dr. ssa Dolores Neri



IL CANCELLIERE B3
(Simona STUFANI)



Fatta comunicazione ai sensi dell'art. 15
disp. reg.ri c.p.p. in data 27 LUG. 2010
 IL CANCELLIERE B3 